



COMUNE DI OSPITALE DI CADORE

C.A.P. 32010 C.F. e P. IVA 00212310254 Tel. 0437/779002
PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio: AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 16-03-21 N.16

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscano il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che i previgenti tributi, anche ai fini dell'attività accertativa d'ufficio, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta precedenti l'anno 2021, in quanto vengono sostituiti e non abrogati dal presente Canone;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del Canone è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge n. 160/2019, il nuovo Canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero l'applicazione del Canone dovuto per diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

PREMESSO che, con apposito Regolamento adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2021, è stata stabilita la disciplina del presente Canone unico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 817 che stabilisce che i Comuni disciplinano il nuovo canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dallo stesso Canone Unico;

- l'art. 1, comma 826 dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si protraggono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

- l'art. 1, comma 827 dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe sopra specificate garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 "*legge finanziaria 2007*" il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invariato il di gettito e pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.»*;

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con validità dal 01 gennaio 2021;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale in cui venivano adottati i seguenti nuovi regolamenti comunali:

- DCC n. 26 del 22/07/2020 - Regolamento generale delle entrate comunali

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dagli art. 16-31-54-55 del vigente Regolamento;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Santin Roberto

Parere di Regolarita' tecnica:

Il Responsabile del servizio
Santin Roberto

Parere di Regolarita' contabile:

Il Responsabile del servizio finanziario
Santin Roberto